



Figura e mandato generale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

D.Lgs. 81/2008

Titolo I - Capo III - Sezione VII

Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori



Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza



**In tutte le scuole i lavoratori possono
eleggere o designare almeno
un Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza – RLS
(art. 47, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
scelto, se disponibile, nell'ambito
delle rappresentanze sindacali
(RSU d'istituto).**

Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza



.. il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei dipendenti

- 1 per le scuole fino a 200 dipendenti**
- 3 per le scuole con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 1000**

(art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008)

**personale
docente e ATA,
allievi esclusi**

Diritto di eleggere o obbligo di eleggere ?



I lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio rappresentante per la sicurezza, ma che ciò non costituisce di per sé un obbligo per nessuno.

La scuola in cui nessun componente delle RSU d'istituto né altro lavoratore intendesse svolgere questo ruolo rimarrà perciò senza un proprio rappresentante per la sicurezza interno

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST



In caso di mancata elezione o designazione di un RLS interno, le funzioni del RLS formalmente diventano di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST (art. 48 D.Lgs. 81/2008).

Quale **responsabilità** del RLS ?



Il RLS non ha alcuna specifica responsabilità in merito alla gestione della sicurezza scolastica.

Risponde solo moralmente agli altri lavoratori per l'impegno che si è preso nei loro confronti.

Quali conoscenze e competenze tecniche ?



Nell'individuazione della persona più idonea, non necessariamente devono prevalere le conoscenze e competenze tecniche specifiche.

Quali criteri di scelta?

- propensione ad interessarsi ai problemi della salute e della sicurezza propri e altrui
- disponibilità a ricoprire coscientemente e scrupolosamente questo ruolo
- personale apertura nei confronti di un'attività per molti versi vicina a quella sindacale

Diritto-dovere alla **formazione**



Diritto alla formazione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una **formazione iniziale** particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola).
(art. 37, comma 10, del D.Lgs. 81/2008)

corso
di almeno
32 ore,
da frequentare
in orario
di servizio
e senza alcun
onere a carico
del corsista

Corso di formazione (32 ore)



- il RLS deve frequentare il corso per essere riconosciuto tale e svolgere legittimamente il suo ruolo
- il DS ha l'obbligo di avviare al corso il rappresentante

Dovere di formazione

il RLS ha anche l'obbligo di partecipare ad interventi formativi di aggiornamento (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/2008), per un totale di 8 ore ogni anno solare

Le specifiche attribuzioni del R.L.S.

1

Art. 50, comma 1,
D.Lgs. 81/2008

il R.L.S.

- ha **libero accesso** a qualsiasi luogo della scuola
- viene preventivamente (ed obbligatoriamente) **consultato** dal DS in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle azioni di prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza previsti dalla normativa (R-ASPP, figure sensibili, MC)
- riceve tutte le **informazioni** necessarie ad espletare il suo ruolo ed un'adeguata **formazione** alla sicurezza



Le specifiche attribuzioni del R.L.S.

2

Art. 50, comma 1,
D.Lgs. 81/2008

il R.L.S.

- ha **accesso a tutti i documenti** legati alla gestione della sicurezza scolastica e in particolare al (DVR) Documento di Valutazione dei Rischi e al *Registro Infortuni*, dei quali può richiedere copia
- si fa **promotore di proposte e portavoce delle istanze** avanzate dagli altri lavoratori (e dagli allievi, in particolare quando questi sono equiparati a lavoratori) in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro
- **interagisce con gli altri addetti** alla sicurezza scolastica e con le **autorità** e gli **enti competenti**

Le specifiche attribuzioni del R.L.S.

3

Art. 50, comma 1,
D.Lgs. 81/2008

il R.L.S.

- **partecipa alle riunioni periodiche** di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008



Il tempo a disposizione del R.L.S.

Art. 50, comma 2
D.Lgs. 81/2008

il R.L.S. deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di retribuzione, e deve poter agire liberamente, senza ostacoli di sorta.



Il R.L.S. ha inoltre diritto ogni anno solare **a 40 ore** di servizio da utilizzare per le attività connesse alla propria funzione.

Il corso di formazione di 32 ore non costituisce parte delle 40 ore di cui gode il rappresentante.

Durata del mandato del R.L.S. ...



Il mandato del rappresentante per la sicurezza scade naturalmente con l'elezione delle nuove RSU.

Egli è comunque rieleggibile e, in questo caso, non è necessario che partecipi nuovamente al corso di formazione iniziale.

La funzione di RLS è incompatibile con quella di RSPP o di ASPP, mentre non lo è assolutamente con quella di incaricato di PS o di componente della Squadra Antincendio.



Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi



Quattro principi per il ruolo del R.L.S. ...



bps

- **collaborazione**
- **integrazione**
- **razionalizzazione**
- **promozione della cultura della sicurezza**

Quattro principi per il ruolo del R.L.S. ...

Principio di collaborazione

(contrapposto a quello, negativo, di “contrapposizione per principio”):

saper sostenere le proprie idee, ma in uno spirito volto essenzialmente alla soluzione dei problemi, non alla loro enfattizzazione

Principio di integrazione

(contrapposto a quello, negativo, di “indipendenza dal contesto”):

sapersi muovere nel proprio ruolo, rivendicando diritti e tempo per operare, ma nella piena consapevolezza e considerazione dei vincoli imposti dall’organizzazione scolastica (atteggiamento di maturità professionale)



Quattro principi per il ruolo del R.L.S. ...

Principio di razionalizzazione

(contrapposto a quello, negativo, di “approccio emotivo” ai problemi e alle relazioni):

saper affrontare i problemi e accogliere le istanze dei colleghi in modo razionale, filtrandoli e rielaborandoli nello sforzo comune di contribuire alla loro soluzione

Principio di promozione della cultura della sicurezza

(contrapposto a quello, negativo, di ruolo puramente tecnico)

indirizzare il proprio ruolo e le proprie azioni alla valorizzazione delle ricadute didattiche ed educative sugli allievi e alle ricadute culturali positive sui colleghi (atteggiamento di promozione di una crescita collettiva)




Tabella n. 1 Indicazioni operative sull'utilizzo delle 40 ore/anno per il ruolo di RLS

Attività	Indicazioni operative
<p>Analisi documenti sicurezza (DVR, piani, materiali in-formazione, ecc.)</p>	<p>A discrezione del RLS, in relazione a necessità reali (aggiornamento DVR, modifica piani emergenze, nuovi interventi formativi, ecc.) e con partecipazione attiva ai successivi momenti di validazione e/o formalizzazione.</p>
<p>Sopralluoghi a plessi e contatti con colleghi</p>	<p>A discrezione del RLS (autonomi) o assieme al SPP</p>

**Tabella n. 2 Indicazioni operative sulle attività pertinenti
con il ruolo di RLS oltre le 40 ore/anno**

Attività	Indicazioni operative
Partecipazione a incontri (riunioni periodiche, incontri tecnici, visite ispettive, ecc.)	Partecipazione libera (obbligatoria solo per riunione periodica), a discrezione del RLS, su richiesta del DS/SPP
Momenti di aggiornamento (corsi, seminari, incontri, ecc., sui temi della sicurezza sul lavoro	Partecipazione libera, a discrezione del RLS, ma obbligo di fare 8 ore/anno e di acquisire attestazione
Promozione della cultura della sicurezza in ambito scolastico	Azione di stimolo, di supporto e di affiancamento nelle attività didattiche promosse dalla scuola o dal SPP a favore degli allievi; partecipazione attiva ai momenti informativi e formativi previsti per gli allievi e per il personale scolastico all'interno del Piano d'In-formazione